



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1184

Seduta del 28/01/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 - ATTUAZIONE L.R. 11/2014: SISTEMA LOMBARDO DELLA GARANZIA – ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI INTERVENTO "CONTROGARANZIE 2"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Cesare Meletti

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;
- la D.C.R. n. XI/64 del 10/07/2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (DGR di presa d'atto n. X/6983 del 31/07/ 2017) e con Decisione C(2018) 5551 del 13/08/2018 (DGR di presa d'atto n. XI/549 del 24/09/2018);

ATTESO che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde. In particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell'Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

DATO ATTO che l'architettura del «Sistema lombardo della garanzia» ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei Confidi, con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del primo livello ed il ripensamento del secondo livello della garanzia;

CONSIDERATO che con la DGR n. 3459 del 24/05/2015 è stata approvata la Linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), al fine di favorire l'accesso al credito delle MPMI e che la definizione della linea di intervento è stata caratterizzata dai seguenti atti:

- a) con la DGR 3961 del 31/07/2015 si è istituito il Fondo dedicato, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 ed i criteri specifici della suddetta Linea di Intervento, con dotazione finanziaria iniziale comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo di complessivi Euro 28.500.000,00;
- b) con la DGR 4989 del 30/03/2016 si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione. Il soggetto gestore del Fondo «Controgaranzie» è stato individuato in Finlombarda S.p.A., con Accordo di Finanziamento per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione del fondo registrato in data 26/07/2016 con n. reg. 19220, operando in base a specifiche disposizioni della D.G. Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014- 2020;

c) con il decreto dirigenziale 5804 del 21/06/2016 è stato approvato l'Avviso ai Confidi per la partecipazione alla Linea di intervento, prevedendo un'operatività articolata in 3 "Periodi di Riferimento":

- 1° Periodo di Riferimento: dal 24/04/2015 al 31/12/2016, con risorse dedicate di Euro 12.500.000,00;
- 2° Periodo di Riferimento: dal 01/01/2017 al 30/09/2017, con risorse dedicate per Euro 5.500.000,00;
- 3° Periodo di Riferimento: dal 01/10/2017 al 31.01.2019, con risorse dedicate per Euro 7.500.000,00, prevedendo operazioni finanziarie ammissibili e trasmissibili entro il mese di aprile 2019 (a seguito di proroga approvata con il decreto dirigenziale n. 13531 del 25/09/2018);

DATO ATTO che, come da nota prot. n. O1.2019.0000541 di Finlombarda SpA avente ad oggetto la rendicontazione della Linea di intervento Controgaranzie, nei primi due "Periodi di Riferimento" sono state accertate economie per complessivi Euro 9.711.071,22 (di cui Euro 6.213.194, maturate nel 1° "Periodo di riferimento" ed Euro 3.497.877,22 nel 2° periodo) e considerato che anche durante il 3° "Periodo di riferimento" potrebbero maturare ulteriori economie (il cui importo verrà determinato con l'ultimo decreto a seguito dell'ultimo flusso previsto per il 10 aprile 2019);

PRECISATO che il suddetto Fondo non è incluso tra i Fondi Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsti dalla D.G.R. XI/7919 del 26 febbraio 2018, e che nel triennio 2019-2021 sarà gestito da Finlombarda SpA, ai sensi della D.G.R. XI/1121 del 28/12/2018, che contiene i piani pluriennali delle società in house;

RICONFERMATI finalità e obiettivi strategici alla base dell'intervento pubblico volto a favorire l'accesso al credito delle imprese tramite i Confidi;

RITENUTO, pertanto, necessario utilizzare le suddette economie a valere sul Fondo Controgaranzie per l'istituzione di una nuova Linea di intervento denominata "Controgaranzie 2", confermando la tipologia dei destinatari finali e delle operazioni finanziarie della Linea di intervento Controgaranzie;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che saranno ammesse, esclusivamente in sede di prima applicazione, le operazioni erogate o attivate a partire dal 1 febbraio 2019, per l'opportuna continuità rispetto alla Linea precedente, prorogata fino al 31 gennaio con il richiamato decreto n. 13531 del 25/09/2018;

RITENUTO di stabilire che la misura sarà attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese;

RITENUTO che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie non è rivolta alle imprese insolventi, secondo la definizione di cui all'art. 4 punto 6.a del Reg. UE 1407/2013;
- il calcolo dell'ESL avviene attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, prorogato nel 2013 da parte della Commissione;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- escluda una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

DATO ATTO altresì che:

- i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) ai fini del convenzionamento dovranno presentare domanda sull'Avviso attuativo di successiva emanazione;
- il vantaggio economico concesso è interamente trasferito ai destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e, ai sensi della normativa europea, i Confidi non tratterranno nulla;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che, in applicazione del DM 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese", quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1.;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in de minimis di cui all'art. 14 del DM 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) che si convenzioneranno con Finlombarda S.p.A.;

RITENUTO, per le motivazioni espresse:

- di approvare l'allegato A, Caratteristiche della Linea di Intervento «Controgaranzie 2», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare la dotazione iniziale della Linea di Intervento «Controgaranzie 2» in Euro 9.700.000,00, a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con DGR 3961 del 31/07/2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda SpA;
- di demandare ad apposita deliberazione l'eventuale incremento della suddetta dotazione a seguito dell'accertamento di ulteriori economie alla chiusura del 3° "Periodo di riferimento";
- di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020 l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, comprese la definizione del bando ai sensi del Reg. 1407/2013 e l'integrazione dell'Accordo di Finanziamento relativo all'incarico di Finlombarda SpA per la gestione del Fondo;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. di cui alla DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1010, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti RCC in data 11/01/2019 n. 12382, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ACQUISITO il parere positivo dell'Autorità di Gestione prot. n. O1.2019.662;

ACQUISITO, nella seduta del 22/01/2019, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017;

DATO ATTO che il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea è stato espresso con consultazione scritta avviata in data 22/01/2019;

STABILITO di demandare l'adozione dei successivi provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese;

VISTE la L.R. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'istituzione della Linea di intervento denominata "Controgaranzie 2" e le Caratteristiche di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire l'ammissibilità, esclusivamente in sede di prima applicazione, delle operazioni erogate o attivate a partire dal 1 febbraio 2019, per l'opportuna continuità rispetto alla Linea precedente, prorogata fino al 31 gennaio con il richiamato decreto n. 13531 del 25/09/2018;
3. di individuare la dotazione iniziale della Linea di Intervento «Controgaranzie 2» in Euro 9.700.000,00, a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con DGR 3961 del 31/07/2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda SpA;
4. di demandare ad apposita deliberazione l'eventuale incremento della suddetta dotazione a seguito dell'accertamento di ulteriori economie alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

chiusura del 3° “Periodo di riferimento”;

5. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità Por Fesr 2014-2020 l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, comprese la definizione del bando ai sensi del Reg. 1407/2013 e l'integrazione dell'Accordo di Finanziamento relativo all'incarico di Finlombarda SpA per la gestione del Fondo;
6. di prevedere che i successivi atti saranno adottati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
7. di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
9. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda SpA, gestore del Fondo Controgaranzie, per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

CARATTERISTICHE LINEA D'INTERVENTO "CONTROGARANZIE 2"

DOTAZIONE INIZIALE	Pari a 9,7 milioni di euro a valere sul Fondo Controgaranzie istituito nell'ambito dell'Azione III.3.d.1.1 del POR FESR 2014-2020
SOGGETTO GESTORE	In attuazione della D.G.R. n. 4989 del 30 marzo 2016 il Fondo Controgaranzie è conferito in gestione a Finlombarda S.p.A., Società finanziaria di Regione Lombardia.
SOGGETTI RICHIEDENTI	I Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'112 bis TUB oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
DESTINATARI FINALI	I destinatari finali: • aventi sede legale e/o operativa o comunque sede della propria attività in Lombardia; • che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; • che non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Inoltre, i destinatari finali devono appartenere ad una delle seguenti categorie: • PMI (incluse le società tra professionisti o le società multidisciplinari iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del decreto interministeriale n. 34/2013) secondo la definizione dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, attive al registro delle imprese; • liberi professionisti.
OGGETTO INTERVENTO	
FINALITÀ	Migliorare l'accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.
OPERAZIONI AMMISSIBILI	Garanzie rilasciate dai Soggetti Richiedenti (Confidi) su Operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie: – Cassa: apertura di credito in conto corrente; – Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale; – Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante; – Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni finanziarie dovranno essere erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) dai soggetti finanziatori (Banche) ai Destinatari finali da non più di tre mesi rispetto alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. In deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primo flusso informativo delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate

Allegato "A"

	(o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/02/2019. Le operazioni finanziarie dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti. La finalità dovrà emergere dall'istruttoria del Soggetto richiedente sul Destinatario finale, nell'ambito di un processo valutativo che dia atto delle strategie, delle prospettive e dei piani aziendali di quest'ultimo. Non beneficiano della controgaranzia le operazioni finanziarie a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda.
AGEVOLAZIONE	
TIPOLOGIA	Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Soggetti Richiedenti (Confidi). La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull'importo complessivo di controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di riferimento), nei limiti dell'importo massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito). Sul fondo potrà essere attivata una garanzia di terzo livello da parte di altri soggetti. La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà trasferire il beneficio sul destinatario finale.
CARATTERISTICHE	La misura prevede un periodo di costruzione del portafoglio (Periodo di riferimento). Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 5,5% del Plafond di riferimento. La controgaranzia è concessa nella misura massima del 50% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi), a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% dell'operazione finanziaria erogata/attivata dalla banca e che, a prescindere dal limite alla escutibilità costituito dal CAP, resti in capo al Soggetto richiedente almeno il 20% del rischio da esso assunto. Ai fini della determinazione del rischio residuo in capo al Soggetto richiedente si considera il valore della garanzia rilasciata dal Confidi al netto della controgaranzia del Fondo e di eventuali ulteriori controgaranzie rilasciate da Enti o organismi nazionali (FCG), europei (FEI), da banche, intermediari finanziari e Confidi La controgaranzia potrà essere incrementata fino ad un massimo dell'80% in presenza di una garanzia di terzo livello sul Fondo. In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l'importo di Euro 500.000,00, indipendentemente dal

	valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente. Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia del Confidi entro il limite massimo di 84 mesi. In caso di escussione della controgaranzia, tutte le attività di recupero del credito, anche nell'interesse del Fondo, saranno svolte dai Soggetti richiedenti (Confidi) direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, ciascuno secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; Il Soggetto richiedente è inoltre autorizzato a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni controgarantite, fatti salvi i limiti di cui sopra, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio. In caso di escussione della controgaranzia, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni al Fondo tutti gli eventuali recuperi del credito in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dalla banca o dal Confidi medesimo, in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, benché non sia prevista la surroga nelle ragioni del credito da parte del gestore del Fondo. Tale rimborso non determina la ricostituzione del CAP utile ai fini di eventuali successive escussioni.
PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ADESIONE SOGGETTI RICHIEDENTI	Ai fini dell'ammissione dei Soggetti richiedenti alla presente linea di intervento, gli stessi dovranno presentare un'unica domanda finalizzata al convenzionamento con il Soggetto Gestore, a valere sull'Avviso attuativo di successiva emanazione. Il Plafond garantito viene attribuito ai Soggetti richiedenti nel limite delle risorse disponibili e tenendo conto sia della percentuale del Plafond di riferimento che determina il CAP attribuito a ciascuno di essi, sia del minore tra: - l'importo del portafoglio di garanzie che il Soggetto Richiedente (Confidi) prevede di costruire durante il Periodo di riferimento; - l'importo medio dei flussi di garanzie, registrati nell'ultimo biennio, erogate dal Soggetto Richiedente nell'interesse di Destinatari Finali in assenza di controgaranzia direttamente fornitagli tramite strumenti attivati a livello nazionale e/o comunitario; tali dovranno essere dichiarati ai sensi del d.p.r. 445/2000.
COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI RIFERIMENTO	I dati relativi al Portafoglio di riferimento saranno trasmessi periodicamente dai Soggetti richiedenti mediante flussi informativi diretti alla piattaforma Bandi on Line (resa disponibile da Regione Lombardia) tramite appositi protocolli informatici. Nel provvedimento attuativo della presente delibera saranno dettagliati i flussi informativi richiesti e le modalità di trasmissione.
REGIME DI AIUTO	Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e sarà attuato nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Allegato "A"

	Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo). I Confidi al fine di trasferire il beneficio economico ai Destinatari finali, applicheranno uno sconto sul prezzo della garanzia così definito: – qualora venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso e la componente relativa al rischio stesso sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di almeno il 40% la componente relativa al rischio della commissione sulle garanzie; – qualora non venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso e non possa essere determinata la componente relativa al rischio stesso, il Confidi dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%. Inoltre, in linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo della garanzia di primo livello (escluse tutte le voci versate dal Soggetto destinatario non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato dai Confidi ai Soggetti destinatari al lordo dello sconto sulla commissione come sopra definito, non potrà eccedere: – il 5,8% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata inferiore a 18 mesi; – il 3,5% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata pari o superiore a 18 mesi. L'importo del de minimis a carico del Destinatario finale viene determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010 ed è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo teorico di mercato della controgaranzia e il costo effettivamente sostenuto dal Destinatario finale, a fronte dell'ammissione al beneficio. Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del reg. (UE) 1407/2013), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 del Reg. UE 1407/2013, il Destinatario finale non potrà beneficiare di alcuna delle misure di aiuto previste dal Reg UE 1407/2013.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO	60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei Soggetti richiedenti alla data del decreto di concessione
CONTROLLI	I controlli, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.